




**Consiglio Regionale del Lazio**

**Servizio Aula**

**Area Lavori Assemblea**

**Il Dirigente**



Presidente della 8<sup>a</sup>  
Commissione consiliare permanente

Presidente della 6<sup>a</sup>  
Commissione consiliare permanente

**S E D E**

**Oggetto: Proposta di legge regionale n. 251 del 20 marzo 2007 concernente:**

**DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ARCHITETTURA  
SOSTENIBILE E BIOEDILIZIA**

Si trasmette la proposta di legge regionale indicata in oggetto con l'avvertenza di presentare la relazione entro i termini previsti dall'art. 63 del Regolamento del Consiglio regionale.

Contestualmente al parere, la commissione primaria, ai sensi dell'art.65 del regolamento del Consiglio deve indicare i Consiglieri relatori di maggioranza e di minoranza.


Si trasmette copia della stessa alla 6<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente poiché in ordine all'argomento trattato occorre acquisirne lo specifico parere ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Consiglio regionale.

(Rita Romanzi)

RC/AT

**LEGISLATURA VIII°**

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**



**PROPOSTA DI LEGGE**

***N. 251 del 20 marzo 2007***

Soggetti proponenti od estremi della deliberazione della Giunta regionale:

**Consiglieri: Giovanni Carapella, Enrico Fontana e Claudio Moscardelli.**  
F. ZARATTI

Oggetto:

**“Disposizioni regionali in materia di architettura  
sostenibile e bioedilizia”**



*Consiglio Regionale del Lazio*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

*“Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e bioedilizia”*

**PROPOSTA DI LEGGE**

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all commission

8<sup>e</sup> - 6<sup>e</sup>

Roma, 20-03-2007

d' ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio Aula  
(Dr. Salvatore Nigro)


Di iniziativa dei consiglieri

Carapella, Fontana, MOSCARDELLI, FARATI.

## **Art. 1**

*(Finalità e principi)*


1. La Regione, al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile nell'edilizia, promuove l'adozione e la diffusione di una metodologia che recepisca nella progettazione, realizzazione, recupero, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici e di edifici destinati all'edilizia residenziale, pubblica e privata, la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della salute degli abitanti.
2. Lo sviluppo sostenibile nell'edilizia si realizza attraverso l'adozione dei principi, degli obiettivi e delle tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia.

  
Saverio Fede  
Arch. Fede

## Art. 2

*(Definizione degli interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia)*

1. Ai fini della presente legge si intendono per interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia gli interventi di edilizia che soddisfano i seguenti requisiti:
  - a) perseguire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell'ambiente urbano e dell'intervento edilizio;
  - b) tutelare l'identità storica degli agglomerati urbani e favorire il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;
  - c) favorire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
  - d) realizzare risparmi sul consumo di acqua potabile, attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque piovane, il riutilizzo, per usi compatibili, delle acque grigie e sistemi di trattamento delle acque di scarico;
  - e) garantire il benessere, la salute e la sicurezza degli occupanti;
  - f) ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale al fine di soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
  - g) utilizzare materiali di costruzione, componenti per l'edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi selezionati tra quelli ecocompatibili e non nocivi per la salute; tale requisito deve permanere per l'intero ciclo di vita del fabbricato;
  - h) utilizzare materiali o manufatti riciclabili dei quali sia possibile l'utilizzo al termine del ciclo di vita dell'edificio e prodotti con un basso bilancio energetico ambientale, privilegiando l'uso di materie prime, prodotti compiuti e tecniche locali o regionali.




Enzo Eusebio


### Art. 3

#### *(Protocollo regionale sulla bioedilizia)*

1. Il protocollo per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio è lo strumento di cui si dota la Regione per valutare la sostenibilità degli interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia, attribuire agli stessi un punteggio di eco-sostenibilità e graduare i contributi previsti dalla presente legge.
2. Il protocollo regionale è diviso in aree di valutazione, corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in sede di valutazione degli interventi, e contiene i requisiti di bioedilizia richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e qualitativa, con riferimento, in particolare:
  - a) alla qualità ambientale degli spazi esterni attraverso:
    - 1) il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d'aria, dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico, elettromagnetico, del suolo e delle acque, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell'ambiente costruito;
    - 2) l'integrazione degli edifici con il contesto paesaggistico, ambientale e geomorfologico;
    - 3) l'integrazione degli edifici con la cultura locale attraverso il mantenimento dei caratteri storici, materiali e costruttivi tradizionali locali;
  - b) al consumo delle risorse attraverso:
    - 1) l'utilizzo di materiali da costruzione a limitato consumo energetico, nelle fasi di produzione, trasporto, montaggio e dismissione, il riutilizzo delle strutture esistenti e dei materiali edili, l'utilizzo di materiali locali;
    - 2) l'utilizzo di dispositivi per la riduzione del consumo di energia elettrica o per la produzione da fonti rinnovabili;
    - 3) il contenimento dei consumi di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze attraverso il monitoraggio dell'uso e l'installazione di adeguati dispositivi di riduzione;
    - 4) la riduzione del consumo energetico per il riscaldamento ed il raffrescamento dell'edificio, con l'ottimale inerzia e isolamento termico dello stesso e l'uso di energie rinnovabili;
    - 5) la realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell'inerzia termica degli elementi costruttivi;
    - 6) la riduzione dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di energie rinnovabili;
  - c) ai carichi ambientali degli edifici attraverso:
    - 1) la riduzione dei rifiuti solidi da cantiere, da costruzione e da demolizione;
    - 2) il contenimento dei rifiuti liquidi, con sistemi di trattamento delle acque di scarico, la raccolta e recupero delle acque piovane, per usi sia pubblici che privati, il riuso delle acque grigie, l'aumento della capacità drenante delle superfici calpestabili;
    - 3) la riduzione delle emissioni di gas;




- d) alla qualità dell'ambiente interno attraverso:
    - 1) l'elevazione del comfort visivo, acustico, termico e della qualità dell'aria, interna ed esterna, (con particolare riferimento al controllo della migrazione del gas radon,) e la minimizzazione del livello dei campi elettrici e magnetici;
  - e) alla qualità del servizio fornito dall'edificio:
    - 1) relativamente alla manutenzione edilizia ed impiantistica, attraverso l'adozione di elementi di protezione dell'involucro esterno dell'edificio;
  - f) alla qualità della gestione attraverso:
    - 1) la disponibilità della documentazione tecnica relativa all'edificio;
  - g) alla accessibilità e fruibilità dei servizi sociali di interesse collettivo, anche attraverso:
    - 1) l'integrazione con il trasporto pubblico ed i sistemi di mobilità sostenibile e l'adozione di misure per favorire il trasporto alternativo.
3. Per quanto riguarda i requisiti individuati dal Protocollo regionale relativamente al consumo energetico dell'edificio, sono determinati tenendo altresì conto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 concernente il rendimento energetico nell'edilizia.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta il Protocollo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'applicazione del Protocollo regionale costituisce:
  - a) condizione per l'accesso agli incentivi ed ai contributi previsti dagli articoli 5 e 7;
  - b) criterio di priorità per l'accesso da parte dei comuni ai finanziamenti previsti dalla legislazione regionale in materia di pianificazione e recupero urbanistico e di edilizia.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Protocollo regionale, oltre a disciplinare l'attribuzione dei punteggi, definisce altresì punteggi minimi di valutazione dei singoli interventi al di sotto dei quali l'accesso agli incentivi e ai contributi nonché la priorità non sono riconosciute.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Enrico" followed by a stylized flourish.

#### **Art. 4**

*(Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)*

1. Al fine di preservare l'identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura sostenibile e della bioedilizia devono essere preservati.
2. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive proprie dell'architettura sostenibile deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengono inalterate le caratteristiche originali di biocompatibilità.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce il campo di applicazione dei commi 1 e 2.




Ferruccio

## **Art. 5**

*(Incentivi per interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia)*


1. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi di bioedilizia in conformità ai requisiti contenuti nel Protocollo regionale ed ai criteri di cui all'articolo 3, comma 6, i comuni possono prevedere, ai fini dell'indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale, lo scomputo:
  - a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, rispetto a quanto previsto dai regolamenti edilizi e, comunque, superiore a trenta centimetri;
  - b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, comunque superiore a trenta centimetri;
  - c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, non superiori al 15 per cento della superficie utile dell'unità abitativa realizzata;
  - c) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico e la captazione diretta dell'energia solare, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno.
2. Lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai sensi del comma 1 può essere, altresì, applicato ai fini della determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emanuela de'.

## **Art. 6**

*(Semplificazione delle procedure)*


1. Fermo restando il rispetto della normativa tecnica e delle autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), può essere eseguita senza titolo abilitativo, se realizzata in conformità alle finalità ed al contenuto del Protocollo regionale di cui all'articolo 3, l'installazione, su edifici pubblici e su edifici destinati all'edilizia residenziale, di:
  - a) pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;
  - b) pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kw;
  - c) impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kw;
  - d) impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Sciacca" or similar, written in a cursive style.

## Art. 7

### *(Interventi e contributi regionali)*


1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, persegue, in particolare, la realizzazione dei seguenti interventi:
  - a) la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di specifici corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti agli enti locali, alle ATER, alle imprese ed ai liberi professionisti;
  - b) la realizzazione sul proprio sito internet di uno sportello informativo sulla architettura sostenibile e sulla bioedilizia;
  - c) la promozione di iniziative culturali, studi e ricerche sulle tecniche e sui criteri costruttivi dell'architettura sostenibile e della bioedilizia mediante intese con le Università, le istituzioni scolastiche e formative, gli ordini professionali, le associazioni di categoria interessate, gli enti di ricerca;
  - d) la promozione, anche in collaborazione con gli enti locali, di concorsi di idee o progettazioni per la realizzazione di interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia;
  - e) la promozione di campagne informative per la diffusione di una cultura dell'uso responsabile del territorio e del costruire, finalizzata al rispetto dell'ambiente ed al risparmio energetico.
  
2. La Regione concede contributi a favore di soggetti pubblici e privati che, sia nella costruzione che nel recupero e nella ristrutturazione di edifici, progettino e costruiscano secondo criteri della bioedilizia e dell'architettura sostenibile, in conformità con quanto previsto dal Protocollo regionale di cui all'articolo 3. I contributi sono concessi nella misura massima del 30 per cento del valore dell'intervento complessivo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. P. ...", is located in the bottom right corner of the page.

## **Art. 8**

*(Interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia nell'edilizia residenziale pubblica)*


1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'edilizia residenziale pubblica, in sede di adozione dei piani annuali di intervento edilizio di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n.12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e di determinazione dei fondi da ripartire per i vari interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio esistente, riserva una quota non inferiore al 60 per cento dei fondi disponibili a favore della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica caratterizzati dall'uso di principi, tecniche e materiali propri dell'architettura sostenibile e della bioedilizia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico..." followed by a surname, written in a cursive style.

## **Art. 9**


*(Anagrafe dell'intervento pubblico per lo sviluppo sostenibile del sistema abitativo)*

1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, la Regione costituisce e gestisce, presso l'assessorato competente, un'apposita anagrafe dello sviluppo dell'architettura sostenibile nell'edilizia residenziale il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 10.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...' followed by a surname, written in a cursive style.

**Art. 10**  
*(Regolamento regionale)*


1. La Giunta regionale definisce con regolamento, sentita la competente commissione consiliare, gli ambiti costruttivi e architettonici che, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, devono essere mantenuti e considerati biocompatibili a tutela del patrimonio edilizio storico.
2. La Giunta regionale, con il medesimo regolamento, definisce:
  - a) ai fini dell'accesso agli incentivi ed ai contributi previsti dalla presente legge, un sistema per la certificazione della conformità degli interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia a quanto contenuto nel Protocollo regionale, compresa l'individuazione dei requisiti dei soggetti che svolgono l'attività di certificazione;
  - b) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi di cui all'articolo 7, comma 2;
  - c) le modalità di gestione dell'anagrafe di cui all'articolo 9.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio de" followed by a flourish.

**Art. 11**

*(Disposizione finanziaria)*

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito un capitolo denominato "....." con lo stanziamento di euro ..... a valere sulle risorse dell'UPB ..... . Per i successivi anni si provvede con la legge di bilancio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio...". The signature is written in a cursive style and is located in the lower right quadrant of the page.



*Consiglio Regionale del Lazio*

## **RELAZIONE**

La proposta che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale è diretta in primo luogo a promuovere lo sviluppo sostenibile nell'edilizia residenziale, pubblica e privata attraverso l'adozione e la diffusione di una metodologia progettuale basata sulla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della salute degli abitanti mediante l'adozione ed applicazione dei principi, degli obiettivi e delle tecniche proprie dell'architettura sostenibile, intesa come metodologia progettuale basata sui criteri avanzati di sostenibilità ambientale nel rispetto del benessere e della salute degli occupanti e atte a prevenire e ridurre gli effetti derivanti da calamità di origine naturale e antropica nonché atte a ridurre l'emissione di inquinamento elettromagnetico, nonché la minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse ambientali attraverso l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, risparmi sul consumo di acqua potabile, attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque piovane, il riutilizzo, per usi compatibili, delle acque grigie e sistemi di trattamento delle acque di scarico e l'uso dei materiali biocompatibili e non nocivi per la salute e uso privilegiato delle materie prime, dei prodotti compiuti e delle tecniche locali.

Lo strumento di cui si doterà la Regione, per disciplinare la valutazione di biosostenibilità degli interventi di bioedilizia e architettura sostenibile e graduare i contributi, è il Protocollo per la Valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio.

Il Protocollo di Valutazione sarà adottato dalla Giunta Regionale entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge.

L'adozione del Protocollo costituisce criterio di priorità nei finanziamenti nell'accesso ad incentivi previsti dalla legislazione regionale. Attraverso il Protocollo la Regione stabilisce i requisiti bioedili e le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi con riferimento ad esempio all'utilizzo di risorse naturali finalizzate al riscaldamento, all'illuminazione e alla ventilazione; integrazione degli edifici con il contesto paesaggistico ambientale; riduzione del fabbisogno di energia elettrica; contenimento dei consumi idrici di acqua potabile; elevazione della qualità ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell'aria interna ed esterna agli edifici.

La Regione promuoverà, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, specifici corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale rivolte a ee.ll., agli Ater, alle imprese e ai liberi professionisti; realizzerà sul proprio sito internet uno sportello informativo sulla bioedilizia e l'architettura sostenibile; promuoverà iniziative formative, culturali, di studi e di ricerche sulle tecniche e sui criteri costruttivi della bioedilizia e l'architettura sostenibile mediante intese con le Università, le istituzioni scolastiche e formative, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, gli enti di ricerca; ecc.

La Regione concederà contributi a favore delle cooperative edilizie, di recupero, delle imprese di costruzione, degli ATER e degli altri soggetti pubblici e privati che progettino e costruiscano secondo i criteri della bioedilizia e dell'architettura sostenibile. (La Giunta regionale definisce con regolamento le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi.

In particolare la Regione, per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'ERP in sede di assegnazione delle risorse destinate alle ATER nell'ambito dei piani pluriennali di intervento, riserverà una quota non inferiore al 60% dei fondi disponibili a favore della realizzazione di interventi di ERP destinata all'assistenza abitativa (realizzati secondo la bioedilizia e l'architettura sostenibile) e costituirà e gestirà un'anagrafe dell'architettura sostenibile dell'ERP.